Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 ottobre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(6235 - 6242 - 832 - 1018)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 27 maggio 1952 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1952 registro Esercito n. 28, foglio n. 93.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BAISI Giuseppe di Gioacchino e di Baldini Maria, da Napoli, classe 1914, tenente servizio permanente effettivo, 6° alpini, battaglione « Vestone » (*alla memoria*). — Comandante di compagnia alpina, già distintosi per eccezionali doti di valore e coraggio, si lanciava con ragionata decisione all'attacco di posizione avversaria tenacemente contesa. Raggiunto con grave sacrificio di sangue l'obiettivo assegnatogli e catturati numerosi prigionieri ed armi automatiche, veniva fatto segno — col suo reparto — a pericolosa reazione dello avversario. Benchè avesse perduto durante la cruenta lotta il collegamento con parte della sua compagnia, cercava di ristabilire la situazione affrontando, anche da solo, il nemico. Ferito una prima volta da raffiche di mitragliatrici, si lanciava con estrema decisione e con disperato coraggio contro un gruppo avversario che tentava di circondarlo, disperdendolo. Ferito una seconda volta non desisteva dalla lotta, e, pur stremato di forze per il copioso sangue perduto, incuorava i suoi alpini tenendoli saldi con l'esempio del suo ardimento nella suprema difesa. In successivo attacco, si lanciava risolutamente con pochi superstiti contro l'avversario, rimanendo colpito a morte. — Kotowschj (fronte russo), 1° settembre 1942.

CODERMATZ Mario fu Clemente e di Struchel Maria, da Trieste, classe 1914, tenente fanteria (a) servizio permanente effettivo, 20° battaglione coloniale (*alla memoria*). — Comandante di compagnia coloniale, dopo avere con passione forgiato in perfetto strumento di guerra il suo reparto, lo guidava vittoriosamente in numerosi fatti d'arme. Successivamente, nella difesa di importante ed esteso settore, comandato a resistere sulla posizione, in due giornate di aspro combattimento contro nemico di gran lunga superiore per uomini e mezzi, trascinava ancora una volta il suo reparto ormai stremato di forze in violenti contrattacchi. Sebbene ferito gravemente in più parti del corpo, riuniva e rincuorava i superstiti portandoli ad un ultimo disperato contrattacco. Il nemico veniva respinto, mentre egli, nuovamente colpito, gloriosamente cadeva. — Passo Marda (Somalia), 18-22 marzo 1941.

DI BARTOLO Giuseppe di Domenico e fu Arquilla Luisa, da Raiano (L'Aquila), classe 1911, camicia nera, VI battaglione camicie nere A. S. (*alla memoria*). — Porta-arma tiratore già distintosi per coraggio in tre anni di campagna, in situazione delicata del proprio reparto, resasi fuori uso la sua mitragliatrice, continuava a far fuoco col moschetto di un compagno caduto fino all'esaurimento delle munizioni. Accortosi dell'avvicinarsi di carri nemici, benchè ferito, armatosi di bottiglia anticarro e brandendo un badile, uniche armi a sua disposizione, si scagliava contro uno dei carri armati nemici incitando gli altri al grido di « Coraggio ragazzi, questo me lo faccio io ». Nell'audace ed eroico tentativo, colpito a morte da raffica di mitraglia nemica, cadeva da prode. — Oglat Marteba (Tunisia), 21-26 marzo 1943.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CATANZARO SANTINI Eugenio fu Luigi e di Agnello Maria, da Firenze, classe 1905, tenente fanteria complemento, 66° fanteria motorizzato (*alla memoria*). — Comandante di plotone già distintosi per coraggio, con slancio guidava i suoi fanti, attraverso una cortina di fuoco, all'attacco di forte caposaldo nemico. Ferito al fianco rifiutava ogni soccorso e, con raddoppiato ardore, assaltava un centro di fuoco avversario che ostacolava il movimento del suo plotone. Investito in pieno petto da raffica di mitragliatrice cadeva per rialzarsi morente e lanciare ancora una bomba a mano contro il nemico, quale suo atto estremo di completa dedizione alla Patria. — Got el Ualeb (A.S.), 30 maggio 1942.

MELIS SEMINO Tullio di Alfonso e di Maria Ida Corradini, da Genova, classe 1915, tenente fanteria complemento, 89° fanteria (*alla memoria*). — Ufficiale informatore del reg-

gimento impegnato in intensi ed aspri combattimenti, si prodigava al di là di ogni limite di dovere e di possibilità per fornire utili e tempestive informazioni al proprio Comando. Trovatosi al seguito del comandante di reggimento in un settore duramente conteso si offriva per andare al contrattacco con un reparto nuovo giunto e, gareggiando con i più animosi nel vincere ogni resistenza, poneva piede per primo in un nostro caposaldo già perduto, catturando prigionieri e bottino di armi e munizioni. Continuando ininterrotta ed asprissima la battaglia, in epica azione contro dilaganti ingenti forze di fanteria e corazzate, si lanciava, col proprio colonnello e con un pugno di eroici superstiti all'attacco, e, sprezzante di ogni pericolo, affrontava l'avversario a colpi di bombe a mano e all'arma bianca. Ferito gravemente ad una gamba, rifiutava ogni soccorso e continuava a combattere fino a che, nuovamente e mortalmente colpito, cadeva accanto al proprio colonnello. Fulgido esempio di eroico soldato e delle alte qualità guerriere della gente di Sardegna. Già decorato al valor militare sul campo. — Nowo Kalitwa-Koscharn (fronte russo), 12-17 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

DE NARDI Ugo fu Antonio e di Piccini Adriana, da Vittorio Veneto (Treviso), classe 1914, sergente, 7° alpini, battaglione « Cadore ». — Comandante di squadra mortai, si esponeva al fuoco nemico per meglio impiegare le proprie armi e controbattere le postazioni avversarie. Gravemente ferito, continuava ad incitare i dipendenti, rifiutando ogni soccorso fino al termine dell'azione. — Selanij (fronte greco), 9-10 marzo 1941.

MATOLA Salvatore di Stefano e di d'Avino Giovanna, da Salerno, classe 1921, sergente, 4° bersaglieri. — Già distintosi in precedenti azioni, offertosi spontaneamente quale comandante di pattuglia, riusciva a portarsi a breve distanza da un caposaldo nemico. Scoperto e fatto segno a violento fuoco, non desisteva dall'azione, ma si lanciava a bombe a mano contro la posizione avversaria, travolgendo e ponendo in fuga il nemico. — Bosnia (Balcania), 25 febbraio 1942.

(4891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 1306.

Modificazione dell'art. 73 dello statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;

Visto lo statuto del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, approvato col proprio decreto 4 novembre 1951, n. 1248;

Visto l'art. 20 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, approvato col decreto Ministeriale 24 marzo 1948;

Visti gli estratti autentici — in data 12 maggio 1952, numeri di repertorio 57458 e 57457 per notaio Raffaello Napoleone — dei verbali delle sedute dei Consigli di amministrazione del Fondo pensioni predetto e della Banca nazionale del lavoro che hanno rispettivamente deliberato in data 31 gennaio e 28 febbraio 1952 di prorogare al 15 ottobre 1952 il termine di sei mesi previsto dall'art. 73 del sopracitato statuto del Fondo pensioni stesso;

Vista l'istanza 13 maggio 1952, con la quale il presidente del Fondo suddetto chiede la modifica dello statuto in conformità delle predette delibere;

Ritenuta la opportunità della modifica statutaria predetta negli interessi degli iscritti al Fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la delibera adottata in data 31 gennaio 1952 dal Consiglio di amministrazione del Fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, con la quale il termine di sei mesi indicato dall'art. 73 dello statuto del Fondo predetto è prorogato al 15 ottobre 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. 1307.

Erezione in ente morale del Pio luogo di cronicità « Ulderico Sabbadini », in località Villastrada del comune di Dosolo (Mantova).

N. 1307. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno, il Pio luogo di cronicità « Ulderico Sabbadini », in località Villastrada del comune di Dosolo (Mantova) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 58, *foglio n.* 121. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952.

Declassificazione e classificazione negli elenchi delle strade provinciali, di due tratti di strada del comune di Castelplanio (Ancona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 8 luglio 1950, n. 496, con la quale la Deputazione provinciale di Ancona, in accoglimento dei voti del comune di Castelplanio, ha espresso parere favorevole per la declassificazione, da strada provinciale, dell'attuale tratto interno, della lunghezza di ml. 321, che va dalla piazza del comune di Castelplanio verso la stazione e la contemporanea classificazione, fra le strade provinciali, del tratto di ml. 718 che va dalla piazza del Comune stesso all'inizio del tratto di cui sopra, verso la stazione;

Ritenuto che, contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata, a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 1° luglio 1952;

Considerato che, i due tratti di strada, di che trattasi, hanno i prescritti requisiti, rispettivamente per essere l'uno declassificato dalle strade provinciali, l'altro classificato;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' declassificato, da strada provinciale, l'attuale tratto interno della lunghezza di ml. 321, che va dalla piazza del comune di Castelplanio verso la stazione.

E' classificato provinciale ed incluso nell'elenco delle strade della provincia di Ancona, il tratto di ml. 718 che va dalla piazza del Comune stesso fino all'innesto con la strada di cui sopra, verso la stazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1952
Registro Lavori pubblici n. 25, *foglio n.* 134

(4996)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1952.

Autorizzazione alla Banca di credito popolare di Suzzara (Mantova), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di Suzzara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca di credito popolare di Suzzara (Mantova);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca di credito popolare di Suzzara (Mantova) è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Suzzara operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1952

Il Ministro: PELLA

(5041)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1952.

Nomina e conferma di membri del Collegio sindacale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 716, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 1247;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani ed il sig. Corrado Paternò sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, presidente del Collegio dei sindaci e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

E' approvata la designazione fatta, rispettivamente, dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie e dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, relativa alla conferma dei signori: dott. Bonaventura Deganello e avv. Antonio Mutinelli a sindaci effettivi e alla nomina dei signori: Marco Prosdocimi e dott. Umberto Peretti a sindaci supplenti del predetto Istituto.

Tutti i suindicati componenti il Collegio dei sindaci resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1952

Il Ministro: PELLA

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1952.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni), e nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni) e il cav. Francesco Malvetani è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa, con l'incarico, altresì, di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1952

Il Ministro: PELLA

(5043)

DECRETO PREFETTIZIO 7 ottobre 1952.

Proroga dell'amministrazione straordinaria commissariale del comune di Villadose.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1952, con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Villadose ed il vice segretario di prefettura dott. Ignazio Mongini è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione di detto Comune;

Considerato che col 13 settembre 1952 è venuto a scadere il periodo trimestrale previsto dalla legge per la gestione straordinaria e dovrebbe pertanto procedersi alla elezione del nuovo Consiglio;

Considerato che la tuttora permanente grave e preoccupante situazione economica del Comune creatasi in dipendenza della nota alluvione del 1951 e il persistere della situazione ambientale che ha determinato lo scioglimento del Consiglio rende opportuna una ulteriore proroga della gestione commissariale;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

E' prorogata di mesi tre a partire dal 13 settembre 1952 l'amministrazione straordinaria commissariale del comune di Villadose.

Rovigo, addì 7 ottobre 1952

Il prefetto: MONDIO

(4997)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isola del Piano (Pesaro), di un mutuo di L. 1.747.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5008)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 17 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 324, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barchi (Pesaro Urbino), di un mutuo di L. 1.285.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5009)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rocca Priora (Roma), di un mutuo di L. 4.173.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5018)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pettoranello di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1º marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pettoranello di Molise (Campobasso), di un mutuo di L. 1.817.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5025)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Procopio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Procopio (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.890.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5021)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trasaghis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 317, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trasaghis (Udine), di un mutuo di L. 625.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5010)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pulfero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 318, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pulfero (Udine), di un mutuo di L. 1.335.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5011)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nimis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 316, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Nimis (Udine), di un mutuo di L. 3.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5012)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 319, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Montenars (Udine), di un mutuo di L. 960.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5013)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 315, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Drenchia (Udine), di un mutuo di L. 1.525.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5014)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 322, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Segni (Roma), di un mutuo di L. 4.987.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5015)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sassello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 325, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sassello (Savona), di un mutuo di L. 2.954.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5016)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 320, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Genazzano (Roma), di un mutuo di L. 2.880.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5017)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 310, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Staiti (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.103.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5020)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 19 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1952, registro n. 23 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pistoia, di un mutuo di L 4.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5022)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 17 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 305, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Filignano (Campobasso), di un mutuo di L. 1.180.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5023)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 25 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 303, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Gambatesa (Campobasso), di un mutuo di L. 934.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5024)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 1° marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 22 Interno, foglio n. 326, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Placanica (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 3.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5026)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte » in Castellammare di Stabia, dei poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 ottobre 1952, all'avv. Carmine Sabatino, commissario governativo della Società anonima cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 1951 e 1952 e per nominare il Collegio dei sindaci.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(4947)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca in un tratto del torrente Orba, del rio Rostiolo e nel Tassere, scorrenti nel comune di Urbe (Savona).

Nel tratto del torrente Orba, che va dalla passerella della «Romana», fino alla passerella presso il mulino «Rocca», nel rio Rostiolo, fino al «Lago Nero» ed in tutto il bacino del rio Tassere, scorrenti nel comune di Urbe (Savona), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

La delegazione Alta Valle d'Orba, della Federazione italiana della pesca sportiva, provvederà a delimitare tali zone mediante l'applicazione di cartelli ben visibili portanti la scritta «Divieto di pesca».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(5047)

Divieto di pesca in una zona del lago di Como in comune di Laglio

Nella zona del lago di Como (comune di Laglio) e precisamente dalla estremità a sud della Villa Vitali fino alla foce della Valle Calchera in Torrigia e per una distanza di metri centocinquanta dalla riva, la pesca, ad eccezione di quella esercitata da terra con la canna, è vietata fino a nuova disposizione.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nelle provincie di Como e Sondrio provvederà a delimitare tale zona mediante l'apposizione di cartelli ben visibili portanti la scritta «Zona di protezione Pesca con la sola canna».

Detto Consorzio provvederà, inoltre, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(5048)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Bondeno (Ferrara), della estensione di ettari 430, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Copparo (Ferrara), della estensione di ettari 335 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Montieri, località Montemurlo (Grosseto), della estensione di ettari 779, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 febbraio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Grosseto, località Roselle e Moscona, della estensione di ettari 1400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 marzo 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Roccastrada, località Roccatederighi (Grosseto), della estensione di ettari 620 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 maggio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(5050)

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario «Canale Sagittario II», con sede nel comune di Introdacqua (L'Aquila), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 33963, in data 6 ottobre 1952, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario, denominato «Canale Sagittario II», con sede nel comune di Introdacqua (L'Aquila) e l'ing. Guido Conti è stato nominato commissario governativo per la straordinaria amministrazione dell'ente.

(5007)

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario «Consorzio di irrigazione San Gregorio Dossi», con sede in Veronella (Verona), e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 34894, in data 6 ottobre 1952, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario «Consorzio d'irrigazione San Gregorio Dossi», con sede in Veronella (Verona) e il dott. Martinelli Maffeo è stato nominato commissario governativo per la straordinaria amministrazione dell'ente.

(5006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 ottobre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	647 —
» Firenze	624,93	646,50
» Genova	624,94	648 —
» Milano	624,92	647,50
» Napoli	624,90	645 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	648,375
» Torino	624,94	646 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	645,25

Media dei titoli del 17 ottobre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,40
Id. 3,50 % 1902	67,20
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	77,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	95 —
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,80

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 ottobre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	647,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. Ricostruzione Redim. 3,50 % Serie 52ª	5464 (nuda proprietà)	Borriello Maria fu Luigi ved. De Vivo Vincenzo, dom. in Napoli, con usufrutto a Sagliano Adele fu Giuseppe ved. Borriello Luigi, dom. a Bellavista-Portici (Napoli)	16.870 —
Id. Serie 64ª	5470 (nuda proprietà)	Come sopra	70 —
P. R. 3,50 % (1934)	425998	Cavallaro Giuseppa Nicolina fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Saccà Nunziata ved. Cavallaro, dom. a Calvaruso (Messina)	465,50 —
Id.	357886	Salerno Giovanni fu Ciro, interdetto sotto la tutela di Salerno Eugenio di Giuseppe, dom. a Marinco (Palermo)	101,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4855)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 3 maggio 1952, n. 13056, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso, è costituita come appresso:

Presidente:

Boglich dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:

Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;

Baroni dott. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale civile di Conegliano;

Vascellari dott. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civile di Vittorio Veneto;

Vian dott. Guido, medico condotto.

Segretario:

Neri dott. Agatino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 settembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4953)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Terni

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 21 novembre 1951, n 21702, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Terni;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Terni è costituita come appresso:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Galassi prof. dott. Carlo, docente in patologia medica;
Calisti prof. dott. Enrico, docente in igiene;
Pandolfini dott. Vittorio, medico provinciale;
Citta dott. Aldo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Portelli dott Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 settembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4952)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina di volontari nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 agosto 1951, n. 196, con il quale veniva bandito un concorso a otto posti di volontario nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente;
Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria degli idonei del concorso a otto posti di volontario nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente, bandito con il citato decreto Ministeriale 22 giugno 1951;
Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, relativo all'istituzione del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente;
Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 dicembre 1945, n. 155;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme di applicazione della citata legge 5 dicembre 1941, n. 1508;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati, nell'ordine, volontari nella carriera dei commissari tecnici per l'Oriente, a decorrere dal 16 maggio 1952:

Bertuccioli Giuliano (per la lingua cinese);
Pansera Costantino, combattente (per la lingua araba);
Balzamo Carmine (per la lingua araba);
Rotondaro Vittorino, combattente per la lingua albanese);
Lanata Enrico (per la lingua araba);
Orgera Attilio, combattente (per la lingua turca);
Durante Luigi (per la lingua giapponese).

Ai predetti è attribuito l'assegno lordo mensile di L. 17.916,66, pari a 1/12 dello stipendio iniziale del grado 11°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1952

Il Ministro: DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1952
Registro n. 35, *foglio n.* 356. — BARNABA

(5031)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a undici posti di allievo tecnico (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dei Monopoli di Stato branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limte massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile e statale di ruolo;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante normè per la legalizzazione delle firme sui documenti;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatorie dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che arreca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto-legge 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, che detta le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali,

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 38105/12106, in data 1° ottobre 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Due di tali posti sono riservati, ai termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi stesso decreto, agli aiuti e assistenti universitari aventi titolo all'ammissione al presente concorso.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti analoghi concorsi per la nomina ad allievo tecnico nei Monopoli di Stato, senza riportarvi l'idoneità. Per il disposto dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso è inoltre escluso il personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria civile o industriale o chimica o mineraria.

I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su

carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, che dovrà essere, in ogni caso, presentato nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo età non è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalle suddette autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregidizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio, e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso di libretto ferroviario o di altro documento di identità personale rilasciato da pubblica Amministrazione e ne abbia indicati gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40, per il primo foglio, e da L 32 per i successivi, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimiliati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, dei vedovi e dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dei benefici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/OD. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, dovranno, produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati o invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69-*ter*. rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

h) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza, degli orfani di guerra, rilasciato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale è deceduto;

l) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24, e quelli che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti autorità;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data dell'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 4 nonchè quello di cui alla lettera *q*) del successivo art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestazione di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto non oltre il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno inviate dagli interessati alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 4, nonchè di quelli di cui all'art. 5, che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Amministrazioni diverse dal Monopolio, ad eccezione del titolo di studio del quale nel caso, si deve produrre — entro il termine di cui sopra — un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova e munito dell'indicazione di tutte le caratteristiche del titolo stesso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le prove facoltative che i candidati avranno chiesto di sostenere.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte ed orali verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e con non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e da un 1/30 del punto riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere classificate con almeno 6/10.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934 n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore ai sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare della esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad allievo tecnico con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10°, oltre l'indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Ai vincitori che saranno assegnati ad una sede diversa da quella della loro residenza, dopo la loro assunzione in servizio saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono da personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1952
Registro Monopoli n. 2, *foglio n.* 231. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Materiali da costruzione:

Materiali naturali. Pietre Materiali metallici Legnami; Materiali artificiali: Laterizi Calci e cementi Calcestruzzi Gesso Bitume e asfalti Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

2. Meccanica applicata alle costruzioni:

Elasticità Sollecitazioni semplici e composte Travi reticolate Travi continue Archi Telai Sistemi elastici calcolati con i teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità.

3. Costruzioni civili ed industriali in legno, ferro, muratura e cemento armato:

Tipi di edifici, pubblici, industriali, di case di abitazione civile, dal punto di vista architettonico e funzionale;

Resistenza dei terreni Palificazioni Fondazioni Spinta delle terre Muri di sostegno Strutture e calcoli statici di solai, incavallature tetti, cupole, intelaiature di edifici Serbatoi.

4. Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate:

Cenni sui movimenti di terra, sulle caratteristiche dei tracciati, sulle opere d'arte;

Cenni sulla piattaforma stradale, sulla massicciata, sull'armamento dei binari, sui profili e lunghezze dei principali tipi di rotaie.

5. Idraulica e costruzioni idrauliche:

Idrostatica Muri di sostegno di acque Moto dei fluidi Teorema di Bernouilli e sue applicazioni Foronomia a livello costante e variabile Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici Moto dell'acqua nei canali e nei corsi d'acqua Cenni sulle condotte forzate Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque Cenni sulle acque freatiche, sulle gallerie filtranti, sui pozzi, sugli acquedotti, sulle fognature, sugli impianti sanitari e di depurazione biologica dei liquami di pozzi neri.

Parte seconda

1. Meccanica applicata alle macchine:

Cinematica Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi Meccanismi e sistemi articolati Guide del moto rettilineo Meccanismi a vite Cunei Eccentrici;

Ruote di frizione Ruote dentate Ruotismi ordinari ed epicicloidali Attrito Lubrificazione Cenni sui lubrificanti;

Alberi di trasmissione Cenni sulla velocità critica degli alberi Volani Regolatori del moto;

2. Tecnologia meccanica:

Legnami Caratteristiche fisiche e meccaniche Macchine per la lavorazione del legno;

Metalli Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche;

Cenni sui procedimenti di fonderia;

Trattamenti termici: ricottura, tempra, rinvenimento;

Saldatura autogena ed elettrica;

Strumenti di misura e di controllo Calibri;

Macchine utensili Tornio parallelo e a revolver Alesatrice Trapano Piallatrice Limatrice Stozzatrice Fresatrice Macchine dentatrici Macchine rettificatrici;

Cenni sulle mole abrasive e sull'utensileria di officina.

3. Fisica tecnica:

Principi della termodinamica Equazioni fondamentali Variazioni di stato Diagrammi termici Gas perfetti Entropia Vapori saturi e sovrariscaldati Cicli delle macchine termiche Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi;

Trasmissione del calore attraverso pareti;

Produzione del calore Apparecchi per la combustione Caldaie Camini Isolamenti termici Economizzatori Surriscaldatori Apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione Depuratori;

Combustibili solidi, liquidi e gasosi;

Utilizzazione industriale del calore Impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento degli ambienti;

Produzione del freddo Macchine frigorifere Impianti frigoriferi.

4. Macchine termiche ed idrauliche:

Macchine a vapore alternative Condensatore;

Turbine a vapore;

Motori a combustione interna Cicli e diagrammi Motori a gas, a benzina, Diesel;

Turbine idrauliche,

Pompe a stantuffo Pompe centrifughe;

Ventilatori;

Compressori Serbatoi a pressione.

5. Elettrotecnica:

Corrente continua e sue leggi Elettrolisi Pile Accumulatori Magnetismo ed elettromagnetismo·

Forze elettromotrici indotte Correnti indotte Coefficienti di auto e di mutua induzione Extracorrenti;

Correnti alternate Reattanza ed impedenza dei circuiti Fattore di potenza Potenza reale, reattiva ed apparente Sistemi trifasi;

Collegamenti a stella ed a triangolo;

Illuminazione elettrica degli ambienti;

Macchine elettriche Materiali impiegati Perdite nel ferro Perdite nel rame Perdite meccaniche Rendimenti Raffreddamento delle macchine elettriche;

Generatori e motori a corrente continua Caratteristiche di funzionamento Accoppiamenti Prove di collaudo;

Generatori e motori sincroni Caratteristiche di funzionamento Accoppiamento in parallelo Prove di collaudo;

Motori asincroni trifasi Caratteristiche di funzionamento Diagramma circolare Regolazione della velocità Funzionamento come generatori Prove di collaudo;

Cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapori di mercurio sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

Impianti elettrici Impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica;

Trasformatori, rifasatori, condensatori Apparecchi di misurazione e di controllo.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) Istituzioni di diritto civile;

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 1° ottobre 1952

Il Ministro: VANONI

(4992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 7 giugno 1952.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di vicesegretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1952, n. 37719/12106, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1952;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sessanta posti di vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1952.

Roma, addì 3 ottobre 1952

Il Ministro: SCELBA

(5036)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Tarcento (Udine).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Tarcento (Udine);

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Tarcento (Udine), nell'ordine appresso indicato:

1. Greco dott. Lorenzo punti 84,57 su 132
2. Alberici dott. Giovanni » 83,50 »
3. Galli Emilio » 81,76 »
4. Pelosi dott. Luigi » 80,68 »
5. Rodighiero dott. Rocco Libero » 80,40 »
6. Cavallina Egisto » 80,18 »
7. Migliore dott. Vito » 80,06 »
8. Germani Toselli Fr. Bruno » 79,66 »
9. Montauti Antonio » 79,60 »
10. Di Santo dott. Angelo » 79,50 »
11. Lapone Giovanni » 77,49 »
12. Bianchi dott. Ettore » 77,22 »
13. Zito dott. Francesco » 75,70 »
14. Romeo Attilio » 75,16 »
15. Russo Luigi » 74,33 »
16. Galli dott. Pietro » 74,04 »
17. Tovagliari dott. Celso » 74 — »
18. Mosele Alessandro » 73,33 »
19. Veronese Vittorio » 72,33 »
20. Di Pietrantonio Saverio » 71,68 »
21. Romano dott. Antonio » 71,26 »
22. Cassano dott. Pasquale » 70,30 »
23. Ruggieri dott. Angelantonio » 69,95 »
24. Mastrangelo Domenico » 69,80 »
25. Di Conza dott. Beniamino » 68,55 »
26. Ferrigni dott. Giovanni » 68 — »
27. Milella dott. Michele » 67,72 »
28. Castellaneta dott. Francesco » 66,72 »
29. Caimmi dott. Luigi » 65,60 »
30. Schiavina dott. Renato » 64,54 »
31. Falconio dott. Diomede Sirio » 63,20 »
32. Rizzi Mario » 63 — »

33.	Graziani dott. Marcello	punti 62,02 su 132
34.	Greco Orlando	» 61,50 »
35.	Caruso dott. Fedele	» 61,09 »
36.	Rossi Giov. Battista	» 61 — »
37.	Rainone Francesco	» 60,46 »
38.	D'Alimonte dott Amedeo	» 59,72 »
39.	Ricciardelli Nicola	» 57,72 »
40.	Chiaramondia dott. Francesco	» 57,35 »
41.	Springolo dott. Vittorio	» 56,36 »
42.	Plezzani Angelo	» 55,84 »
43.	Guariglia dott. Francesco	» 55,60 »
44	Murolo Gaetano	» 54,16 »
45.	Crisopulli dott. Domenico	» 53,52 »
46.	Fedele dott. Antonino	» 53,50 »
47.	Mazzilli dott. Annibale, coniugato, cinque figli, ufficiale di complemento, ex combattente, croce al merito di guerra	» 52,50 »
48.	Riselli Carlo, coniugato, ufficiale di complemento	» 52,50 »
49.	Tartarini Manilio	» 51,11 »
50.	Ferretti Gustavo	» 49 — »
51	Gregorini Giuseppe	» 47,56 »
52.	Petronio Bartolomeo	» 46,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1952

Il Ministro: SCELBA

(4956)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 marzo 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1952 con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), nell'ordine appresso indicato:

1.	Ferro dott. Gerolamo	punti 95,72 su 132
2.	Gualtieri Francesco	» 87,50 »
3.	Pianigiani Quintilio	» 87,08 »
4.	Russo Nazario	» 86,02 »
5	Calvano Carlo	» 85,58 »
6.	Alberici dott. Giovanni	» 85,50 »
7	Piccaia dott. Matteo	» 84,86 »
8.	Greco dott. Lorenzo	» 84,57 »
9	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 83,05 »
10.	Bitelli Camillo	» 82,59 »
11.	Valle Mario	» 82,34 »
12	Panvini dott. Giuseppe	» 81,77 »
13.	Galli Emilio	» 81,76 »
14.	Bernardoni Gino	» 81,10 »
15.	Pelosi dott. Luigi	» 80,68 »
16.	Rodighiero dott. Rocco	» 80,40 »
17.	Di Santo dott. Angelo	» 79,50 »
18.	Germani Toselli Francesco	» 78,66 »
19.	Montauti Antonio	» 78,60 »
20	Cavallina Egisto	» 78,18 »
21.	Lapone Giovanni	» 77,49 »
22.	Bombieri dott. Franco	» 76,52 »
23.	Zito dott. Francesco	» 75,70 »
24.	Romeo Attilio	» 75,16 »
25.	Russo Luigi	» 74,33 »
26.	Galli dott. Pietro	» 74,04 »
27.	Tovagliari dott. Celso	» 74 — »
28.	Mosele Alessandro	» 73,33 »
29.	Veronese Vittorio	punti 72,33 su 132
30.	Di Pietrantonio Saverio	» 71,68 »
31.	Cassano dott. Pasquale	» 71,30 »
32.	Romano dott. Antonio	» 71,26 »
33.	Alestra dott. Giuseppe, invalido di guerra, croce di guerra	» 70 — »
34.	Sagri Armando	» 70 — »
35.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 69,95 »
36.	Mastrangelo Domenico	» 69,80 »
37.	Di Conza dott. Beniamino	» 68,55 »
38.	Ferrigni dott. Giovanni	» 68 — »
39.	Milella dott. Michele	» 67,72 »
40.	Alemanno Nicola	» 67,04 »
41.	Castellaneta dott. Francesco	» 66,72 »
42.	Di Tizio Marino	» 65,66 »
43.	Caimmi dott. Luigi	» 65,60 »
44.	Schiavina dott. Renato	» 64,54 »
45.	Fornaciari dott. Raoul	» 63,98 »
46.	Falconi dott. Diomede	» 63,20 »
47.	Graziani dott. Marcello	» 62,02 »
48.	Greco Orlando	» 61,50 »
49.	Rainone Francesco	» 60,46 »
50.	Caruso dott. Fedele	» 60,09 »
51	D'Alimonte dott Amedeo	» 59,72 »
52.	Chiaramondia dott. Francesco	» 57,35 »
53.	Ricciardelli Nicola	» 57,22 »
54.	Springolo dott. Vittorio	» 56,36 »
55.	Plezzani Angelo	» 55,84 »
56.	Guariglia dott. Francesco	» 55,60 »
57.	Murolo Gaetano	» 54,16 »
58.	Fedele dott. Antonino	» 53,50 »
59.	Riselli Carlo	» 52,50 »
60.	Tartarini Manilio	» 51,61 »
61.	Mazzilli dott. Annibale	» 51,50 »
62.	Ferretti Gustavo	» 49 — »
63.	Gregorini Giuseppe	» 47,56 »
64.	Petronio Bartolomeo	» 46,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1952

Il Ministro: SCELBA

(4955)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 10251 del 19 aprile 1952, modificato con il successivo decreto n. 13868 del 10 luglio 1952, concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 4487 del 28 febbraio 1951;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari, si sono rese vacanti le condotte veterinarie del comune di Badia Tedalda (unica) e del consorzio veterinario Castelfranco di Sopra-Piandiscò (unica);

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, i seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Biagioli Cirano: Badia Tedalda (unica);

Finelli Marcello: consorzio veterinario Castelfranco di Sopra-Piandiscò (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 4 ottobre 1952

Il prefetto: FRANCI

(4966)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 57108 del 31 dicembre 1949, con il quale venne bandito il concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 aprile 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 1952, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Nome		Punti	
1.	Bosco Giovanni Battista	punti	100,32	su 150
2.	Lodini Elio Dante	»	92,75	»
3.	Bonetti Raffaele	»	92,03	»
4.	Montroni Mario	»	89,97	»
5.	Galuppi Domenico	»	88,53	»
6.	Parenti Cesarino	»	87,31	»
7.	Costa Virgilio	»	86,21	»
8.	Guidarelli Aldo	»	86,11	»
9.	Biso Dante	»	85,78	»
10.	Beccari Gianluigi	»	85,40	»
11.	Verri Gianni	»	85,23	»
12.	Cariglia Michele	»	85,00	»
13.	Calanchi Guido	»	84,82	»
14.	Dominici Romans Ido	»	84,69	»
15.	Gradoli Enzo	»	84,19	»
16.	Speca Silvio	»	83,87	»
17.	Cazzani Luciano	»	83,66	»
18.	Ripoli Renzo	»	83,25	»
19.	Iannucci Nino	»	82,91	»
20.	Paganelli Nerio	»	82,74	»
21.	Schipa Franco	»	82,29	»
22.	Montebugnoli Augusto	»	81,89	»
23.	Milani Lorenzo	»	81,28	»
24.	Galassini Angelo	»	81,11	»
25.	Bonazzi Giorgio	»	81,01	»
26.	Zanotti Orazio	»	80,75	»
27.	Gherardi Carlo	»	80,64	»
28.	Martinelli Giberto	»	80,17	»
29.	Jannuzzi Arturo	»	79,98	»
30.	Cariglia Manlio	»	79,59	»
31.	Govoni Pietro	»	79,40	»
32.	De Donno Francesco	»	79,32	»
33.	Govoni Francesco	»	79,09	»
34.	Brusori Giuseppe	»	78,52	»
35.	Bersani Ezio	»	78,46	»
36.	Taffurelli Ugo	»	78,01	»
37.	Gherardi Gherardo	»	77,84	»
38.	Berti Ceroni Alfredo	»	77,55	»
39.	Galassini Mario	»	77,20	»
40.	Bianco Giambattista	»	76,60	»
41.	Pedrelli Luigi	punti	76,33	su 150
42.	Rossi Antonio	»	75,50	»
43.	Marocchi Otello	»	74,47	»
44.	Roveri Cesare	»	74,36	»
45.	Buonocore Fortunato	»	74,25	»
46.	Franceschini Armando	»	73,53	»
47.	Marchi Ennio	»	73,43	»
48.	Naldi Bruno	»	72,02	»
49.	Bettuzzi Valentino	»	70,76	»
50.	Gorni Romano	»	69,05	»
51.	Bighini Giorgio	»	68,65	»
52.	Grasso Lucio	»	67,50	»
53.	Roghi Fabio	»	66,97	»
54.	Malaguti Guglielmo	»	66,34	»
55.	Torchi Giorgio	»	66,03	»
56.	Tradii Desiderio	»	64,18	»
57.	Poggi Gastone	»	62,40	»
58.	Baroni Giorgio	»	61,49	»
59.	Fiorio Walter	»	60,28	»
60.	Vannuccini Inglesco	»	59,95	»
61.	Ragni Aldo	»	55,42	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 27 settembre 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 95 in pari data, con il quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 57108 del 31 dicembre 1949;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa e sono nominati nelle sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1) De Donno Francesco, invalido di guerra: Castiglione dei Pepoli 1ª;
2) Bosco Giovanni Battista: Bazzano 2ª;
3) Lodini Elio Dante: Dozza capoluogo;
4) Bonetti Raffaele: Castel San Pietro 3ª;
5) Montroni Mario: Medicina 3ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 27 settembre 1952

Il prefetto: DE' SIMONE

(4964)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI' RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.